



GUIDA ESSENZIALE ALLE NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI DIRETTE A SOGGETTI RESIDENTI IN ITALIA

(Ed. 2022)

Introduzione

Con la presente Guida alle Notifiche in materia civile, commerciale, amministrativa e penale, l'Ufficio IV della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, responsabile per la Cooperazione giudiziaria internazionale, desidera fornire alle Rappresentanze Diplomatico-consolari straniere accreditate presso il Quirinale un essenziale strumento di consultazione, al fine di agevolare le procedure di notificazione di atti giudiziari destinati a soggetti (persone fisiche e giuridiche) domiciliati o residenti in Italia.

La Sezione Notifiche dell'Ufficio IV della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie resta a disposizione per ulteriori approfondimenti sulle notifiche civili, commerciali e amministrative (dgitt-04.coopcivile@esteri.it) e penali (dgitt-04.cooperazionegiudiziaria@esteri.it).



Notifiche civili e commerciali

La richiesta di notifica di atti giudiziari in materia civile e commerciale destinati a soggetti dimoranti in Italia può essere disciplinata da una Convenzione bilaterale in essere tra l'Italia e il Paese richiedente, o da una esplicita Convenzione multilaterale, o, in assenza di uno strumento pattizio, potrebbe essere perfezionata sulla base di reciprocità e cortesia internazionale.

Ove la materia sia disciplinata da una **Convenzione bilaterale**, si rimanda la Rappresentanza diplomatico-consolare a verificare le modalità di trasmissione, anche per quanto concerne i requisiti linguistici, contemplate dalla detta Convenzione.

In linea generale, le richieste di notificazione dovrebbero aderire ai seguenti requisiti, a meno di quanto specificamente indicato nella Convenzione bilaterale:

- a. La richiesta deve riportare le generalità complete e l'indirizzo del notificando;
- b. La documentazione da notificare deve essere in duplice copia (es. una copia originale e una copia conforme);
- c. Deve essere indicato l'oggetto della notifica (es. citazione per udienza con relativa data) e la richiesta deve pervenire in tempo utile per espletarne il servizio relativo ad una udienza, atto di precetto (almeno due/tre mesi);
- d. La documentazione dev'essere tradotta in lingua italiana o almeno in una lingua veicolare (inglese e francese).

Nel caso in cui la richiesta di notifica provenga da uno dei **Paesi membri dell'Unione Europea**, si rimanda alle disposizioni contemplate dal Reg. CE 1393/2007.

Ove la richiesta di notifica, infine, provenga da un Paese che ha aderito alla **Convenzione de L'Aja del 15 novembre 1965** e con il quale non è in essere un



Accordo bilaterale prevalente con l'Italia, detta notifica va rivolta all'Autorità Centrale italiana secondo le modalità previste dalle disposizioni della Convenzione del 1965. In particolare, la richiesta di notificazione, debitamente tradotta in atti nella lingua italiana, andrà indirizzata direttamente a:

Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma
Viale Giulio Cesare, 52
00192 ROMA
Tel. +3906-3283 67058 / +3906-3283 67059.

Si noti che l'Italia non ha espresso opposizione all'applicazione dei commi a) e b) dell'art. 10 della Convenzione de L'Aja del 1965, ossia l'Autorità Centrale di un Paese parte ha facoltà di inviare la richiesta di notifica direttamente a mezzo postale al notificando in Italia, o in alternativa, per il tramite di un'Autorità competente in Italia (es. Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello competente territorialmente).

Nel caso, infine, **non vi sia in essere alcuno strumento pattizio applicabile**, la richiesta di notificazione va trasmessa nelle forme prescritte dall'uso consuetudinario e dalla cortesia internazionale (richiesta dell'Autorità giudiziaria del Paese richiedente, atto in duplice copia munito di traduzione in italiano) all'Ufficio IV della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il quale avrà cura di inoltrarlo alla competente divisione del Ministero della Giustizia per i successivi seguiti.



Notifiche amministrative

Le notifiche amministrative sono atti con i quali la Pubblica Amministrazione di un Paese comunica l'esistenza di un provvedimento (es. sanzione per violazione del codice della strada, sanzione per riscossione delle imposte, etc..) ad un soggetto.

Se l'atto amministrativo da notificare proviene da uno dei Paesi che hanno ratificato la **Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa**, firmata a Strasburgo il 24.11.1977, la richiesta di notifica è inviata **direttamente dalle Autorità Centrali designate all'Autorità Centrale italiana**, corrispondente all'Ufficio IV della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Ove l'atto amministrativo da notificare provenga da un Paese che non ha aderito alla Convenzione europea di Strasburgo, **la notificazione potrà essere trasmessa direttamente al notificando**, senza necessità di ricorrere ad Autorità italiane. Si rammenta la necessità di trasmettere l'atto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, munito di una traduzione almeno in una lingua veicolare (inglese), a meno che non si tratti di un atto destinato ad un cittadino dello Stato richiedente la notifica.



Notifiche penali

Le notifiche indirizzate a soggetti coinvolti in procedimenti penali vengono perfezionate secondo le forme previste da un eventuale **Accordo bilaterale sulla mutua assistenza in materia penale**.

Nel caso in cui l'atto provenga, invece, **da un Paese aderente alla Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen**, la notifica viene perfezionata con l'invio diretto a mezzo posta in presenza dei presupposti richiesti (indirizzo conosciuto del destinatario; non essenzialità della consegna personale dell'atto al destinatario), senza il coinvolgimento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o del Ministero della Giustizia.

In assenza di strumenti pattizi, la richiesta di notifica, comprensiva della traduzione degli atti in italiano (ove necessario, in ragione della nazionalità del notificando), va trasmessa all'Ufficio IV della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.